

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente le condizioni per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea nella Comunità ⁽¹⁾

(98/C 384/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 636 def. — 98/0064(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 10 novembre 1998)

⁽¹⁾ GU C 108 del 7.4.1998, pag. 122.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni atte a garantire la sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri della Comunità e attribuire agli Stati membri il diritto di condurre, partecipare e/o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi avvenuti nell'ambito di tali servizi.

Scopo della presente direttiva è stabilire un regime di visite obbligatorie idoneo a garantire più efficacemente la sicurezza dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea da e verso porti situati negli Stati membri della Comunità e attribuire agli Stati membri il diritto di condurre, partecipare e/o collaborare alle inchieste sui sinistri marittimi avvenuti nell'ambito di tali servizi.

Articolo 2

Definizioni

b bis) «passeggero», qualsiasi persona che non sia:

i) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

ii) un bambino di età inferiore a un anno;

f bis) «area portuale», area non identificabile con un tratto di mare definito dagli Stati membri, che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;

j) «Stato ospite», lo Stato membro dai cui porti o verso i cui porti un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

j) «Stato ospite», lo Stato membro dai/dal cui porti/porto o verso i/il cui porti/porto un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 6, paragrafo 3

Le imprese di navigazione devono informare gli Stati ospiti che, per quanto riguarda le navi o le unità veloci battenti bandiera di uno Stato diverso da uno Stato membro, l'amministrazione dello Stato di bandiera considerato ha accettato l'impegno dell'impresa di navigazione a conformarsi alle prescrizioni imposte dagli Stati ospiti quali condizioni per l'esercizio di un servizio di linea da e verso uno o più porti situati sul suo territorio.

Soppresso

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

Prima che un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri sia adibita a un servizio di linea, oppure, in caso di traghetti ro-ro o unità veloci già adibiti a servizi di linea, entro dodici mesi dalla data indicata all'articolo 15, paragrafo 1, lo Stato ospite accerta che, per i traghetti ro-ro e le unità veloci battenti bandiera di uno Stato diverso da uno Stato membro, lo Stato di bandiera abbia acconsentito all'impegno dell'impresa a conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva.

*Articolo 8***Procedure per le visite specifiche**

3. Nella programmazione di una visita iniziale, gli Stati ospiti tengono debito conto dei piani operativi e di manutenzione della nave o dell'unità veloce.

3. Nella programmazione di una visita iniziale, gli Stati ospiti fissano un limite massimo di un mese per effettuare tale visita e tengono debito conto dei piani operativi e di manutenzione della nave o dell'unità veloce.

4. Le risultanze delle visite specifiche sono riportate in una relazione il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 12.

4. Le risultanze delle visite specifiche sono riportate in una relazione il cui modello sarà stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 12. Tali risultanze sono comunicate anche allo Stato di bandiera, se diverso dallo Stato ospite.

7. Qualora le visite specifiche confermino o accertino carenze in relazione alle prescrizioni della presente direttiva, che giustifichino un divieto di esercizio, le spese complessive di un normale periodo contabile connesse alla visita sono poste a carico dell'impresa di navigazione.

Articolo 15 bis (nuovo)

Decorsi tre anni dalla data di attuazione della presente direttiva, la Commissione valuta l'attuazione della presente direttiva sulla base di informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e propone le misure eventualmente necessarie.